

a.s.d. Taurus MFC - Statuto

1 - Denominazione

ARTICOLO 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della Legge 289/2002, è costituita, con sede via Verolengo 29/7, 10149, Torino (TO) – Italia, l'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Taurus Medieval Fight Club Torino", in breve "a.s.d. Taurus MFC".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive e nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2 - Scopo e oggetto


ARTICOLO 2 - L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ARTICOLO 3 – L'associazione si propone di:

- a. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella pratica della Scherma storico sportiva a contatto pieno ispirata alle regolamentazioni HMBia, IMCF o simili riportate nel regolamento interno;
- b. Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g. Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h. Organizzare attività ricreative e culturali e sportive a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali e sportive realizzate come momento di aggregazione;

3 - I soci

ARTICOLO 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e



gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto rifiutare la richiesta di associazione di chi intendesse essere ammesso.

ARTICOLO 6 – La qualifica di Socio da diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- b. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

ARTICOLO 7 – I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- b. al pagamento del contributo associativo

ARTICOLO 8 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

4 - Recesso ed esclusione

ARTICOLO 9 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ARTICOLO 10 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 1 (uno) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- e. che utilizzi l'associazione per scopi pubblicitari senza l'approvazione del Consiglio Direttivo;

Brachetti *Almeida* *Luigi*
Dini *La* *Marino* *Jan* *Gen*

f. che usi l'associazione per scopi politici.

5 - Risorse economiche e fondo comune

ARTICOLO 11 – L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi a associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j. sponsorizzazioni;
- k. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione anche di natura commerciale.

ARTICOLO 12 – Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 13 – L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6 - Organi dell'Associazione

ARTICOLO 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

[Handwritten signatures and names of the board members]

L'Assemblea degli associati

ARTICOLO 15 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza e contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o quale che sia il canale preferito dall'Associazione purchè garantisca la capillare diffusione dell'informazione, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 16 – L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. Approva la programmazione delle attività;
- c. Procede all'elezione del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e. Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, durante la quale vengono approvati i bilanci preventivo e consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30(trenta) giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 17 – Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18 – L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei quattro quinti (4/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da un suo delegato o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 20 – Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, almeno 3 (tre), scelti tra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 1 (uno) anno. Prima della rielezione del

[Handwritten signatures of the board members]

Consiglio Direttivo, i membri in carica uscenti decretano, in funzione delle necessità dell'Associazione, il numero minimo, dispari, di membri da eleggere per il mandato a seguire. Il Consiglio elegge in suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia una materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o da consegnare a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio:

- a. Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b. Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c. Predisporre i regolamenti interni;
- d. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h. Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

ARTICOLO 21 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato originario. Nell'impossibilità di applicare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica sino allo scadere del mandato originario dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Presidente

ARTICOLO 22 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Tesoriere e in seconda battuta dal Segretario.

Handwritten signatures of the board members, including the President, Secretary, and Treasurer, arranged in two rows.

In caso di dimissioni, spetta al Segretario convocare entro 30 (trenta) giorni il consiglio direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 1 (uno) anno.

7 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ARTICOLO 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

8 - Scioglimento

ARTICOLO 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (4/5) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

9 - Nota finale

ARTICOLO 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

John Bobek

Blr King

Alme

John Doe

Lin W

Mr. De Fine

John H

[Signature]

Debra Ross

